

# Indicazione geografica protetta (IG) una bevanda alcolica non è registrabile



“Spirito Reale Torino” non è registrabile poiché a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l’indicazione geografica protetta (IG) ‘Vermut di Torino / Vermouth di Torino’ n. PGI-IT-02305.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 18/03/2024

\*\*\*\*\*

I- MILANO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018923573

SPIRITOREALELOGO

Marchio figurativo

\*\*\*\*\*

I- MILANO

ITALIA

In data 07/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j, RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 33

Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e acqua gassata; Punch alcolici; Punch al vino; Vini alcolici; Vini per aperitivi;

Vini con gradazione alcolica aumentata; Vini irrobustiti; Vini; Bevande a base

di vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;

Bevande contenenti vino [spritzer]; Cocktail alcolici preparati.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l'indicazione

geografica protetta (IG) 'Vermut di Torino / Vermouth di Torino' n. PGI-IT-02305.

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 3

– Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del

21/11/2012 per i vini aromatizzati.

– Tale dicitura comprende vini aromatizzati, e altri prodotti che possono contenerli, che

non hanno l'origine indicata dall'indicazione geografica presente nel marchio per il

quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a

norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, nonostante l'Ufficio

mantenga l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto ai sensi dell'articolo

7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, ha deciso di revocarla per i seguenti prodotti:

Classe 33

Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e acqua gassata; Punch alcolici; Punch al vino; Vini alcolici; Vini per aperitivi;

Vini con gradazione alcolica aumentata; Vini irrobustiti; Vini; Bevande a base

di vino; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Bevande

contenenti vino [spritzer]; Cocktail alcolici preparati.

L'obiezione viene mantenuta per i prodotti Vermut.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, la domanda

di marchio dell'Unione europea n. 018923573 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 33

Vermut.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti

Classe 32

Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici; Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Birra e birra analcolica; Birre;

Bevande non alcoliche; Amari analcolici; Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande;

Preparazioni

non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta; Bevande a base di  
Pagina 3 di 3

frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande (Sciroppi per -); Birre aromatizzate; Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande; Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;

Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sidro analcolico; Sorbetti sottoforma di bevande; Acque minerali e gassose.

Classe 33

Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate, escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;

Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;

Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;

Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcolica aumentata;

Vini

frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti;

Vini

irrobustiti; Vini d'uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;

Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di

vino; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;

Aperitivi a base

di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello;

Cocktail alcolici

preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare bevande.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere

presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,

deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.